

	<b>ISTITUTO COMPRENSIVO CASTELVETRO</b> Via Palona, 11/B - 41014 Castelvetro di Modena Cod. Fisc. 80010970368 - Cod. Mecc. MOIC82000T	M I R O ' A L I C E <b>ICC</b> C. CAVEDONI A. FRANK C. DON GATTI P. LEVI
Tel. 059 790844		
<a href="http://www.iccastelvetro.edu.it">http://www.iccastelvetro.edu.it</a>	<a href="mailto:moic82000t@istruzione.it">e-mail: moic82000t@istruzione.it</a>	

- A tutto il personale DOCENTE E ATA
  - Al sito della scuola
  - A RLS. Docente Maccaferri

**Oggetto: DIRETTIVE SULLA VIGILANZA/ DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI ASPETTI FUNZIONALI E ORGANIZZATIVI DELL'ISTITUTO- per l'anno scolastico 2023-2024.**

Il dirigente scolastico invita i docenti e il personale ATA allo scrupoloso rispetto di tutti gli obblighi connessi alla loro specifica funzione derivanti dalle normative vigenti (fonti legislative, contrattuali e regolamentari) al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico, la sicurezza degli alunni e del personale tutto.

Si specifica che **la custodia, il controllo e la vigilanza degli alunni sono doveri primari di tutto il personale della scuola rispetto agli altri obblighi di servizio**. La responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza trova fondamento nell'art. 28 della Costituzione "I funzionari e i dipendenti dello Stato ... sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti ...". **L'Amministrazione scolastica è chiamata a rispondere, attraverso l'Avvocatura di Stato, nelle cause intentate da terzi e se condannata al risarcimento, attraverso la Corte dei Conti, può rivalersi sul dipendente responsabile dell'evento**, se ne sono dimostrati il dolo o la colpa grave.

La cosiddetta "**culpa in vigilando**" dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312, dall'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione - D.Lgs. 297/94, che prevedono la **responsabilità patrimoniale nei casi in cui il personale scolastico abbia tenuto, nella vigilanza degli alunni, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave**. La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola, anche per attività extracurricolari, uscite didattiche e viaggi di istruzione.

**Il Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08)**, prevede precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori.

Il DS ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (**art. 25 D.Lgs. 165/01**).

La responsabilità dei docenti (**culpa in vigilando**) rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli **articoli 2047 e 2048 del codice civile**: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" ... "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi ... nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate ... sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto".

**L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007** richiama tale obbligo: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi". Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della culpa in vigilando; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

**I collaboratori scolastici**, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità. Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici, assicurarsi che non vi accedano estranei, che siano chiusi i cancelli esterni, e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi.

Sono tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti. Il collaboratore scolastico **non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente**. **La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007** attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza

**Firmato digitalmente da VINCENZINA SCHIAVONE**

sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti”.

## MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e le responsabilità sopra richiamate impongono la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano alcuni momenti particolarmente critici dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora. che dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni.
2. I docenti devono vigilare sull'ingresso e l'uscita degli alunni e sul rispetto degli orari.
3. Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi vigilanza. I turni di vigilanza agli intervalli, determinati secondo il regolamento di istituto costituiscono obbligo di servizio.
4. Durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe gli alunni, tranne casi eccezionali seriamente motivati in cui è consentito a non più di un alunno per volta, vigilando che l'uscita non si protragga oltre il necessario. I CS ai piani sono tenuti alla vigilanza degli alunni usciti dalle classi. In caso di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili.
5. Se un docente ha necessità di allontanarsi dalla propria classe deve avvisare un CS (o altro docente non esclusivamente responsabile di altra classe) affinché vigili sulla classe.
6. I docenti, ove accertino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo all'ASPP di plesso che curerà di avvertire il DS.
7. I cambi di docente devono avvenire celermente per non far gravare solo sul personale ausiliario la sorveglianza ai piani. **I docenti sono tenuti a non lasciare la propria classe durante le ore di lezione e a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio d'ora.**
8. I docenti dell'ultima ora di lezione si accertano che tutti gli alunni abbiano lasciato l'aula e che tale operazione si svolga con ordine.
9. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche non propri. La scuola è una comunità educante (CCNL 2018) in cui chiunque (docente o ATA) ha titolo e dovere di intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti non consoni all'istituzione scolastica.
10. Alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campanella; del rispetto della regola sono responsabili i docenti.
11. Agli alunni non è consentito uscire dalla classe durante il cambio ora senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione; ciò è permesso solo durante l'intervallo.
12. Durante l'intervallo i docenti sono coadiuvati dai collaboratori scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi, delle uscite e degli spazi scolastici esterni.
13. Particolare attenzione va posta al rispetto del **divieto di fumo in tutti i locali interni ed esterni** della scuola e al divieto di uscita dal perimetro dell'edificio.
14. È vietato espellere dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti illeciti degli alunni, è opportuno avvisare il DS o uno dei suoi collaboratori al termine dell'ora di lezione.
15. I docenti e i CS devono vigilare sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre, affinché siano rispettate le norme di sicurezza e quelle del regolamento di istituto, controllare al termine di ogni attività, lo stato delle postazioni e degli arredi, segnalare eventuali danni.
16. Vanno rispettate le disposizioni di divieto di uso dei cellulari (Direttiva n. 104 del 30.11.2007 e s.m.i.) emanate dal Ministero della Pubblica Istruzione e recepite dal regolamento di istituto.
17. L'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici per registrare o riprodurre immagini e filmati costituisce una grave infrazione. In tal caso i docenti provvederanno al momentaneo ritiro con annotazione sul registro di classe e a restituirlo alle famiglie. In casi di reiterato uso si provvederà a una segnalazione al DS o alla collaboratrice per eventuali altri provvedimenti.
18. La sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai collaboratori scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA.
22. I collaboratori scolastici collaboreranno alla vigilanza sull'ingresso e sull'uscita degli alunni.
23. I collaboratori scolastici dovranno essere facilmente reperibili da parte dei docenti, per qualsiasi evenienza; comunicare immediatamente al DS, ai suoi Collaboratori o ai Coordinatori di plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita; **vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi**

**ai servizi o in altri locali;** riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi; sorvegliare gli alunni in caso allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe; impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio ; **accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate e** impedire che le persone non autorizzate dal DS circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; accertarsi che i cancelli esterni del plesso siano sempre chiusi, tranne quando strettamente necessario per la consegna dei pasti da parte del personale del CPP e /o per carico/scarico di merce che non deve mai avvenire in concomitanza con i momenti di ingresso, uscita degli alunni, intervallo o presenza degli alunni nelle aree cortilive; controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario; controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza.

## **MODALITÀ DI USCITA.**

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino alle uscite della scuola dove li affideranno ai genitori e/o adulto delegato per iscritto e/o addetto allo scuolabus davanti alla porta della scuola (come da regolamento comunale). Il personale ausiliario regolerà il deflusso verso l'esterno. Nello scendere/salire le scale e nel recuperare l'uscita, si devono evitare ingorghi e intralci.

In particolare: a) gli alunni devono sempre essere presi in consegna dai genitori, affidatari o da persone da questi delegati. b) L'assistente e l'autista dello scuolabus comunale sono da intendersi come persone delegate alla consegna e al ritiro degli alunni i cui genitori hanno fatto richiesta formale del trasporto al Comune. L'obbligo di vigilanza e la responsabilità degli operatori scolastici iniziano e terminano nelle pertinenze della scuola. In nessun caso l'allievo può essere prelevato da persona minorenni o sconosciuto. c) Gli insegnanti, in caso di mancata presenza del genitore/affidatario o suo delegato al momento dell'uscita dell'alunno dalla scuola, esperiti inutilmente tempi d'attesa e contatti telefonici, contattano i vigili urbani per la consegna del minore. d) E' consentita l'uscita autonoma dalla scuola solo agli alunni della scuola secondaria i cui entrambi genitori l'abbiano espressamente autorizzata per iscritto utilizzando l'apposita modulistica fornita dalla scuola. e) In caso di richiesta di uscita anticipata dalla scuola o al rientro pomeridiano dalle gite o viaggi d'istruzione, l'alunno deve essere ritirato dai genitori o da persona delegata.

## **VIGILANZA SUI “MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO”**

La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso” (ad es. alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi), deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno, da chi ha mansione specifica (personale ATA ex-art. 7 CCNL 2005) o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, da un CS. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

## **SPOSTAMENTO ALUNNI**

Gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali. La sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante. Gli alunni che si trovano a svolgere la lezione in palestra o nei laboratori devono essere accompagnati nelle loro aule prima dell'inizio dell'intervallo o dell'ora successiva.

## **MALESSERI/INFORTUNI**

In caso di malessere o infortunio, il docente presente richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente; contestualmente provvederà ad avvisare i familiari e, nelle situazioni di gravità anche presunta, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (n° tel. 118). In caso d'infortunio, l'insegnante redigerà una sintetica relazione sull'accaduto da consegnare all'ufficio di segreteria, che dovrà contenere: generalità dell'alunno, sede e classe; dinamica dell'incidente, luogo, data, ora ed esito, nominativi di eventuali testimoni, soccorsi prestati e conseguenze riportate. In caso di intervento medico ed ospedaliero occorre informare i familiari della necessità di consegnare in segreteria la certificazione medica rilasciata dal personale curante. In caso l'alunno debba essere portato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irreperibili, l'alunno dovrà essere accompagnato dal docente o da un CS; il docente o il CS in turno di vigilanza deve avvertire tempestivamente e personalmente gli uffici di dirigenza e di segreteria, in modo che siano appurati i fatti, la responsabilità ed attivate le procedure opportune. È necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti per evitare che nel caso di successive complicazioni o richieste di risarcimento per fatti non adeguatamente segnalati l'assicurazione non sia stata regolarmente attivata e quindi non copra il danno che di conseguenza resta a carico della scuola e del suo personale.

**Firmato digitalmente da VINCENZINA SCHIAVONE**

## ENTRATE IN RITARDO/USCITE ANTICIPATE

Le entrate in ritardo vanno sempre giustificate dai genitori. Nessun alunno può lasciare l'istituto durante l'orario scolastico. L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto dal genitore. Sia le entrate in ritardo che le uscite anticipate vanno annotate sul registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne.

È fatto assoluto divieto ai genitori o altri accompagnatori degli alunni di accedere nell'edificio scolastico all'entrata e all'uscita, o durante le lezioni. Dall'ingresso fino alle aule gli alunni saranno vigilati dai collaboratori scolastici e dai docenti.

## MENSA

Durante il servizio mensa, i docenti in orario si occuperanno della vigilanza e non possono assentarsi per espletare altri compiti. Le classi, durante questo intervallo di tempo, sono gestite dai rispettivi insegnanti e i collaboratori scolastici possono svolgere un ruolo di vigilanza e assistenza (in particolare nella scuola dell'infanzia) in compresenza e a supporto dei docenti. Gli insegnanti presenti alla mensa abitueranno gli alunni a una adeguata igiene personale (lavarsi le mani,...) e, durante il pranzo controlleranno ed educheranno a comportamenti corretti.

## MISURE PER L'IGIENE E LA TUTELA DELLA SALUTE

**Pur essendo stata dichiarata conclusa l'emergenza sanitaria per l'epidemia di covid 19, restano in vigore tutte le misure di ordinaria gestione per garantire la salubrità dei luoghi di lavoro e prevenire il contagio per qualsiasi malattia.**

Con il D.L. 105/2023, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 agosto u.s., è stata disposta la "Abolizione degli obblighi in materia di isolamento e autosorveglianza e modifica della disciplina del monitoraggio della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del virus SARSCoV-2".

**Le persone risultate positive al test diagnostico non devono più sottoporsi all'isolamento**, ma solo ad alcune misure di prevenzione, come **indossare la mascherina in presenza di altre persone, rimanere a casa** fino alla scomparsa dei sintomi, **evitare gli ambienti affollati, lavarsi le mani, non entrare in contatto con persone immunodepresse**, fragili, donne in gravidanza, evitare di entrare in ospedali o Rsa, informare le persone con cui hanno avuto un contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi.

Le persone che sono **entrate in contatto** con i casi di Covid-19 non sono sottoposte a nessuna misura restrittiva, ma è necessario che nei giorni immediatamente successivi siano attente per rilevare i **sintomi**.

**Le principali misure di prevenzione sia per gli alunni che per il personale, sempre valide, consistono nel non recarsi a scuola nel caso di febbre o malessere, nel lasciare i locali scolastici nel caso i suddetti sintomi insorgessero durante l'orario scolastico, nell'arieggiare frequentemente i locali scolastici, nel lavarsi le mani frequentemente e con cura.**

La pulizia e la igienizzazione dei locali, con particolare riferimento ai servizi igienici e ai locali mensa, sono azioni fondamentali che possono evitare la trasmissione da persona a persona di germi patogeni. Pertanto, i collaboratori scolastici devono assicurare **la pulizia giornaliera dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni**. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, occorre assicurare la ventilazione degli ambienti.

  
Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Vincenzina Schiavone

**Firmato digitalmente da VINCENZINA SCHIAVONE**